**Cass. Pen., Sez. III, n. 17214 del 6/4/2017 – Pres. Fiale – Est. Socci – Ric. P.D.**

**RIFIUTI** – Scarico di reflui industriali o smaltimento di rifiuti liquidi?

*Si applica la disciplina sugli scarichi e non quella sui rifiuti quando tra il luogo di produzione dei reflui e il corpo ricettore vi sia un collegamento diretto e attuato, senza interruzioni, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento (nel caso di specie è stata, pertanto, ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 256 – gestione illecita di rifiuti - e non ex art. 137 – scarichi senza autorizzazione - D.Lgs. 152/2006, in quanto i reflui provenienti da lavaggio degli automezzi di una ditta venivano versati non direttamente in un corpo liquido ricettore, ma convogliate in una vasca di decantazione non cementata configurabile come interruzione tra i reflui e il corpo ricettore).*

**Ritenuto in fatto**

1. Il Tribunale di Lecce con sentenza dell' 11 marzo 2015 condannava D.P. alla pena di € 20.000,00 di ammenda oltre alle spese, con pena sospesa, (assolveva invece A.P., per non aver commesso il fatto) per i reati di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, d.lgs. 152 del 2006 (in tal senso modificata l'originaria imputazione, art. 137, comma 1, d.lgs. 153 del 2006) e art. 679 del cod. pen., perché in concorso (ovvero in cooperazione) tra loro e nelle rispettive qualità di legale rappresentante ed amministratore della ditta F. s.r.l. e di amministratore di fatto o comunque dirigente della stessa ditta: 1- effettuavano senza la prescritta autorizzazione, uno scarico di reflui industriali, provenienti dal lavaggio degli automezzi e dei TIR della suddetta ditta; in particolare, i reflui erano versati (provenienti direttamente dal lavaggio), tramite canali di scolo direttamente in una vasca di decantazione non cementata; 2- detenevano, nell'ambito della loro attività di cui sopra, litri 6398 di gasolio, materia infiammabile pericolosa per la sua qualità e quantità. Accertato in [omissis] fino al 27 ottobre 2011.

2. D.P. ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Erronea applicazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006. Motivazione contraddittoria.

Il Tribunale previa riqualificazione del fatto (da scarico di reflui industriali a smaltimento di rifiuti liquidi non autorizzato) ha ritenuto provato lo smaltimento di rifiuti non autorizzato con erronea applicazione della legge penale e con contraddittoria motivazione. Nel caso di specie "la presenza della botola per il deflusso delle acque reflue, come pure il pozzetto, confermano la tesi dello scarico, tanto in senso tecnico quanto in senso giuridico, nonché la esistenza di un sistema capace di canalizzare i reflui, senza soluzione di continuità, dal luogo di produzione al corpo recettore. Nella circostanza, la vasca non cementata scavata nel terreno aveva la funzione di corpo ricettore, non invece una finalità decantativa". L'assenza di impermeabilizzazione doveva far considerare corpo ricettore l'invaso, come ritenuto dalla Cassazione, n. 1245 del 1997.

2. 2. Erronea applicazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006: Mancanza di motivazione.

Per il deposito incontrollato di rifiuti la Cassazione recentemente - n. 11532 del 2015 - ha ritenuto configurato il reato solo qualora venga accertata un'attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti abusivamente collocati in una determinata area. Nel caso in giudizio il deposito veniva effettuato all'interno dell'azienda, nel medesimo luogo di produzione e sotto la sfera di diretto controllo del produttore.

2. 3. Illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'errata valutazione delle norme ha di fatto inciso anche sulla ritenuta gravità del reato (elemento fondante per il diniego), determinando, unitamente alla mancata considerazione dell'avvenuta sistemazione amministrativa dell'impianto di cui al capo 2 del decreto di citazione, un giudizio negativo (errato) che ha fatto escludere le generiche.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché tenta di rileggere i fatti accertati in sede di merito.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, d.lgs. 152 del 2006 (sulla condanna per l'art. 679 cod. pen. non sono stati proposti motivi di ricorso) rilevando che le acque di lavaggio dei mezzi (numerosi TIR di proprietà) non arrivavano "direttamente in un corpo liquido recettore, ma erano convogliate in una vasca di decantazione" e quindi non di scarico si trattava ma di rifiuti liquidi. Infatti come ritenuto, costantemente, da questa Corte "In materia di rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. (Fattispecie relativa a reflui zootecnici raccolti in vasche e poi sversati in un terreno con successivo ruscellamento in un torrente)" (Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015 - dep. 21/04/2015, P.M. in proc. D'Aniello, Rv. 26335401; vedi anche Sez. 3, n. 15652 del 16/03/2011 - dep. 20/04/2011, Nassivera, Rv. 25000501 e Sez. 3, n. 44290 del 07/11/2007 - dep. 28/11/2007, Cacio, Rv. 23807501).

La disciplina in materia di scarico quindi trova applicazione solo se il recapito dei reflui nel corpo ricettore sia diretto, invece se presenta momenti di soluzioni di continuità (interruzioni) si è in presenza di un rifiuto liquido. Nel nostro caso la vasca di raccolta con botola che consentiva il deflusso configura una interruzione tra il corpo ricettore e i reflui. La vasca di circa 5 metri infatti era ricolma di acque reflue di lavaggio, e l'assenza di cementificazione non può ritenersi scriminante - come ritiene il ricorrente, considerando corpo ricettore l'invaso - poiché il ricettore deve essere costituito da "corpo idrico": "La nozione di scarico, introdotta dal Decreto Legislativo n. 152/1999 costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l'ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa; per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato" (Sez. 3, n. 1383 del 29/03/2000 - dep. 04/05/2000, P.M. in proc. Sainato, Rv. 21606101).

4. Il ricorrente (con il secondo motivo del ricorso) ritiene configurabile un deposito temporaneo, ma esattamente il giudice ha qualificato il deposito incontrollato, applicando correttamente le decisioni della Cassazione sul punto: "In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi)" (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014 - dep. 23/09/2014, Rodolfi, Rv. 26038401).

Nel nostro caso i rifiuti liquidi erano accumulati per il successivo smaltimento.

Il ricorso sul punto risulta anche generico poiché non si riferisce al rispetto delle condizioni previste per i depositi temporanei, ma esprime solo dubbi soggettivi. Inoltre era onere del ricorrente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge per il deposito temporaneo: "In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria". (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016 - dep. 26/08/2016, Di Stefano, Rv. 26763601).

5. Relativamente alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi e la gravità dei reati scaturente dalla quantità di gasolio detenuto e dei rifiuti liquidi, e dalla non occasionalità della condotta, con pregiudizio rilevante all'ambiente.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

[…]